

ATAP S.p.A.

- Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli –
C.so G.A. Rivetti, 8/b – 13900 Biella

Procedura in economia ai sensi del Titolo II del "Regolamento per gli Acquisti di Beni, Servizi e Lavori sotto Soglia Comunitaria", adottato da ATAP Spa ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento del **SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE di N°3 Autovetture di Servizio nuove di fabbrica, inclusa la rottamazione di N°3 autovetture usate (LOTTO 1) CIG 9107321F07 e di N° 1 Autovettura SKODA KAROQ (LOTTO 2) CIG 9107338D0F.**

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Chiarimento 1 – Rottamazione veicoli

Data la volontà di rottamare i veicoli di vostra proprietà, segnaliamo quanto segue: la gestione della rottamazione è un'attività riconducibile al proprietario del veicolo. Può essere delegata a terzi solamente se questi sono in possesso delle necessarie autorizzazioni all'intermediazione dei rifiuti (della stessa tipologia ovvero codice CER) o al trattamento (recupero o smaltimento). In assenza di questa specifica autorizzazione non possiamo che segnalare un soggetto terzo, indipendente dalla scrivente, che in nome e per conto del comune (usando formulari, registri di carico e scarico e SISTRI intestati al comune stesso) opererà svolgendo direttamente la rottamazione dei veicoli. A stabilire ciò è il D.Lgs. 152/06 e normativa correlata che individua le categorie di operatori che possono operare nel contesto rifiuti e per i quali occorre possedere specifiche autorizzazioni (in particolare l'intermediario, il trasportatore e l'impianto di recupero/smaltimento). La scrivente non possiede autorizzazioni nell'ambito del T.U. Ambientale né in materia di rifiuti: non può quindi negoziare/acquistare qualunque bene configurabile come rifiuto. Per questo motivo, al fine di provvedere con la radiazione e la demolizione dei mezzi, si procederà con l'acquisto e successivamente, tramite procedura interna, si dichiarerà rottame e quindi diventerà rifiuto. In particolare, il processo da seguire per la cessione amministrativa e successiva rottamazione del bene è il seguente: è necessario effettuare il trasferimento di Proprietà del bene alla scrivente, formalità che servirà per acquisire la proprietà dopodiché si potrà effettuare la successiva radiazione. Il Certificato di Proprietà della vettura dovrà essere firmato da un Procuratore con poteri di firma, presso un Notaio di fiducia o attraverso un'Agenzia di Pratiche Auto che abbia il sistema telematico di trasmissione, in entrambi i casi verrà verificato il conferimento del potere di firma ma solo l'Agenzia sarà in grado di trasmettere al Pubblico Registro la variazione sulla proprietà del veicolo. I documenti necessari di

cui dovremo entrare in possesso, per definire il processo in atto sono:

- Fattura del bene ceduto riportante come motivo di fatturazione la vendita del veicolo;
- Ricevuta relativa al nuovo certificato di proprietà emesso a seguito del trasferimento alla scrivente;
- Carta di circolazione in originale.

Con la documentazione sopra citata, saremo in grado di definire la rottamazione del veicolo stesso. Sarà necessario inoltre ricevere le foto del mezzo con la visibilità delle targhe anteriori e posteriori e luogo e referente da contattare per il ritiro. Si precisa inoltre che, in considerazione delle attività legate ai passaggi di proprietà, i tempi richiesti per il rilascio dei certificati di rottamazione potrebbero non essere congrui.

Nel prendere atto di quanto sopra prospettato, si precisa che il bando di gara prevede l'impegno dell'aggiudicatario a gestire, in nome e per conto di ATAP, le attività materialmente necessarie allo smaltimento delle autovetture nonché il sostenimento dell'onere dei relativi costi di smaltimento.

Tuttavia, ove non si rendesse possibile operare secondo la suddetta procedura, sarà possibile procedere secondo quanto sopra prospettato, in tal caso i tempi richiesti per il rilascio del certificato di rottamazione dovranno essere in linea con le tempistiche degli enti preposti.

Chiarimento 2 – Veicolo Classe B

Al fine di delineare il segmento richiesto per i veicoli oggetto di gara, si chiede di confermare che per "CLASSE B" sia da intendere una CITY CAR FULL HYBRID.

Come indicato nel bando di gara, le vetture dovranno appartenere al SEGMENTO/CLASSE B, come da classificazione per segmenti adottata dall'Unione Europea.

Nello specifico:

small cars – utilitarie con carrozzeria a due volumi e trazione anteriore, con lunghezza di circa 4 m (esempio : Peugeot 208, Toyota Yaris, Mini Cooper, Renault Clio, Citroën C3).

NON si intendono vetture City Car, in quanto appartenenti al segmento A delle *mini cars* ([superutilitarie](#) (city car) di piccole dimensioni e carrozzeria [due volumi](#) (esempio: [Smart Fortwo](#), [Fiat 500](#), Toyota Aygo).

Chiarimento 3 – Assicurazione

In merito alla copertura Kasko, incendio e furto si rende noto che le coperture assicurative da voi richieste verranno fornite in regime di limitazione di responsabilità (autoassicurazione), nel rispetto della vigente normativa. Questo significa che, solo per le coperture diverse dalla RCA, il rischio legato alla possibilità di danni al veicolo sarà tenuto in carico dalla scrivente che provvederà alla riparazione a proprie spese addebitando ad ATAP unicamente l'importo relativo alla penale richiesta. Il regime non comporta alcuna differenza nei confronti della scrivente: le condizioni di gara sono pienamente rispettate.

Non vi è alcuna contro indicazione rispetto al modello di gestione sopra prospettato, fermo restando che in caso di sinistro, ad ATAP sarà addebitato un importo sino al valore massimo della franchigia prevista dal bando di gara.

Chiarimento 4 – Spese contrattuali e pubblicazione bando

Si chiede di specificare a quanto ammontano gli oneri e/o spese relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto nonché alla pubblicazione del presente bando, qualora siano previste a carico dell'Aggiudicatario.

Trattandosi di procedura di gara sotto soglia dove la stazione appaltante non ha dovuto sostenere spese di pubblicazione del bando, si conferma che a carico dell'aggiudicatario non vi saranno spese. Parimenti anche le spese per la sottoscrizione del contratto sono assenti.

Chiarimento 5 – Tassa di proprietà

In seguito alle modifiche apportate alla disciplina della tassa automobilistica, cd. "bollo auto" (di cui all'articolo 7 della L. 23 luglio 2009, n. 99) ad opera del DL 124/2019 convertito in L. 157/2019 (cd. "Collegato fiscale" alla Legge di Bilancio 2020), si conferma che dal 1° gennaio 2020 l'onere del pagamento del bollo auto sui veicoli concessi in noleggio a lungo termine con un contratto di durata pari o superiore a dodici mesi, passa dal noleggiatore (proprietario del mezzo) all'utilizzatore (da intendersi come Cliente locatario del contratto). Cambia inoltre la destinazione del gettito del bollo su tale tipologia di veicoli, che passa dalla Regione in cui ha sede il noleggiatore/proprietario, a quella in cui ha sede l'utilizzatore. In conseguenza di tali modifiche, non è possibile per l'Appaltatore mantenere il bollo auto all'interno del canone di noleggio, non essendo più il noleggiatore, ma il cliente utilizzatore, il soggetto passivo di tale tassa. Alla luce di quanto sopra esposto, l'importo relativo alla quota bollo non è da intendersi come incluso nell'offerta economica proposta dalla scrivente. L'appaltatore potrà continuare a pagare la tassa in nome e per conto del committente, sulla base del conferimento di apposita "delega al pagamento", ma il riaddebito della medesima - non costituendo più un servizio da assoggettare ad IVA ma il mero rimborso di un'anticipazione fatta dall'Appaltatore in nome e per conto del Committente – dovrà avvenire con apposita fatturazione al di fuori del canone di noleggio, in regime di esclusione IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72. Si chiede conferma circa il recepimento della normativa.

Fermo restando il fatto che il bando di gara non prevede di includere la tassa di proprietà all'interno del canone di locazione, si conferma il recepimento della normativa, ovvero si valuterà la tassa di proprietà come NON INCLUSA nel canone mensile di locazione. Il prezzo NON dovrà quindi tenere conto della quota 'bollo auto', per il pagamento del quale verrà fornita apposita delega al pagamento da parte dell'appaltatore.

Chiarimento 6 – Tempi di consegna

Si fa presente che a seguito di specifica verifica con i costruttori effettuata per i modelli rientranti nelle specifiche tecniche richieste, risulta difficile garantire la consegna nei termini previsti alla pag. 6 del Bando data la situazione di emergenza sanitaria causata dal Covid-19 che ha messo in crisi il sistema di approvvigionamento delle materie prime. Per quanto sopra si ritiene che, qualora dimostrata una causa di forza maggiore che rende impossibile l'esecuzione del servizio (a titolo esemplificativo scioperi, blocchi di fabbriche, casse integrazioni) le penali previste all'art. 5 del Bando si intendono non applicabili. Si ritiene che il servizio di preassegnazione di veicoli pari categoria determineranno il decadimento della possibile applicazione di penali per ritardata consegna.

Si conferma l'interpretazione fornita dell'art. 5 del bando di gara denominato "penali", in quanto le stesse potranno essere applicate unicamente nel caso in cui entro i termini di consegna previsti

dall'art. 2 del bando l'aggiudicatario non sia in grado di fornire né le autovetture oggetto di offerta né le autovetture eventualmente in preassegnazione.

Chiarimento 7 – Bozza contratto

si chiede la possibilità di mettere a disposizione a tutti i fornitori la bozza del contratto che sarà sottoscritto a seguito dell'aggiudicazione al fine di condurre le adeguate analisi. In alternativa, si chiede se, con riferimento a tutto e solo ciò che non risulta disciplinato dalla documentazione da voi fornita, in caso di aggiudicazione, sarà sottoscritto il Contratto Quadro della scrivente, che sarà presentato nella fase successiva all'aggiudicazione. Si ribadisce che il Contratto Quadro, contenente le condizioni del noleggio, verrà applicato solamente per le parti non disciplinate dalla documentazione di gara.

Conformemente a quanto previsto dal bando di gara, si conferma l'operatività su rappresentata, ovvero ad esito dell'aggiudicazione definitiva sarà sottoscritto il Contratto Quadro della ditta appaltatrice che verrà applicato unicamente per le parti non già disciplinate dalla documentazione di gara.

Chiarimento 8 – Restituzione anticipata

Si chiede di confermare che nel presente bando non viene prevista la possibilità di recesso parziale ossia restituzione anticipata dei singoli veicoli. In caso contrario, si chiede di recepire la disciplina fondamentale già applicata da Consip, che prevede nel caso di restituzione anticipata dei veicoli (attivabile solo dopo il 12° mese di vita del singolo contratto) il pagamento di una penale pari ad un quarto dei canoni residui. Questa disciplina si pone infatti a garanzia del principio di equità contrattuale normativamente riconosciuto.

Si conferma che non è prevista la clausola di recesso anticipato, né parziale né totale. Nel caso di restituzione anticipata quindi nulla osta ad applicare la disciplina indicata e applicata da Consip.

Chiarimento 9 – Ordini

Si prega di fornire indicazione, anche solo orientativamente, circa le tempistiche entro le quali verranno effettuati gli ordini dei veicoli oggetto di gara a far data dalla firma del contratto.

Si conferma che contestualmente alla firma del contratto saranno effettuati gli ordini dei veicoli oggetto di gara.

RICHIESTA DI PROROGA

Preso atto della seguente richiesta, ovvero:

Al fine di poter garantire a tutti i fornitori la possibilità di determinare e quantificare un'offerta economica, che sia ovviamente, in linea con le esigenze della Stazione Appaltante ed in considerazione del particolare periodo di restrizioni causate dall'emergenza sanitaria COVID-19, si palesa, in un'ottica di massima trasparenza, la difficoltà da parte della scrivente di garantire la partecipazione al presente bando, se non a fronte di una ragionevole e congrua proroga del termine della presentazione delle offerte e la relativa possibilità di proporre chiarimenti entro 5 giorni prima della scadenza dei termini sopra richiesti.

Si informa che la stazione appaltante, tenuto conto delle difficoltà rappresentate, accoglie la richiesta, pertanto il termine ultimo di presentazione dell'offerta è da intendersi fissato e prorogato alle:

Ore 16.00 del giorno Mercoledì 23 Marzo 2022

In coerenza con il nuovo termine di presentazione delle offerte, viene di conseguenza aggiornato il termine per la presentazione di quesiti, fissato alle ore 16.00 del giorno Mercoledì 16 Marzo 2022.

Il Direttore Generale
Ing. Sergio Bertella
[firmato in originale]